

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1146}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PONTELLO

Presentata il 18 gennaio 1984

Disciplina delle attività cartografiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge s'intende riordinare l'assetto dell'attività cartografica nazionale di pertinenza pubblica.

Le leggi succedutesi nel tempo hanno creato svariate competenze e talvolta inutili e costose sovrapposizioni che lo Stato non deve più consentire. Necessaria è, pertanto, l'istituzione di un organo centrale direttamente collegato con la Presidenza del Consiglio che coordini tutta l'informazione e l'elaborazione cartografica nazionale pubblica, affiancato da un Comitato tecnico con compiti propositivi e consultivi.

L'interesse del paese è, infatti, quello di vedere organicamente programmata e sviluppata l'intera attività cartografica che costituisce la base essenziale per la tutela di altri interessi che sogliono ricomporsi

nelle materie dell'urbanistica — assetto del territorio, dei lavori pubblici, dell'ecologia, dei trasporti, della protezione civile, della marina mercantile, della difesa.

La conoscenza ottimale del proprio territorio e delle sue costanti modifiche è esigenza primaria per uno Stato che voglia predisporre infrastrutture di base e programmi di sviluppo e protezione per le materie sopra indicate.

La commissione nazionale sarà una costante fonte di riferimento per le numerose iniziative che lo Stato vorrà assumere ed intraprendere nell'ambito delle sue numerose competenze.

Non si è ritenuto di sopprimere del tutto la competenza militare in tema di cartografia: e se le più complesse esigenze contemporanee hanno indicato come la cartografia sia materia interdisciplinare,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

forse più utile allo sviluppo civile che militare del paese, ciò nonostante la particolarità e delicatezza della difesa militare impongono la creazione di una sezione speciale che, coordinata fra la Commissione nazionale e il Ministero della difesa, si occupi esclusivamente di cartografia militare con personale tecnico altresì esclusivamente militare.

Quanto poi ai vari enti pubblici tecnico-operativi oggi esistenti nel campo cartografico si è pensato di unificarli in un unico ente denominato Istituto geografico nazionale con ivi inserita la Sezione speciale militare sopra indicata.

In relazione infine alla struttura, ai compiti, alle funzioni, ai limiti operativi dell'Istituto nazionale ed ai rapporti fra le iniziative cartografiche delle regioni e quelle predisposte dalla Commissione nazionale, si è ritenuto inevitabile assegnare una delega legislativa al Governo con criteri direttivi tesi a rispettare e il principio del coordinamento di tutte le attività pubbliche nel settore cartografico, sia di ricerca che di realizzazione, e al contempo il principio di consentire all'ente regione autonome iniziative di ricerca ed elaborazione cartografica nel perseguimento di specifici interessi locali.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Servizio nazionale cartografico che disciplina, coordina e controlla le attività delle pubbliche amministrazioni nel campo della ricerca, progettazione ed elaborazione dell'attività cartografica.

ART. 2.

Il Servizio nazionale si compone di una Commissione nazionale di programmazione e coordinamento e di un Comitato tecnico-scientifico.

ART. 3.

La Commissione nazionale è composta da:

a) sei rappresentanti delle regioni, di cui due delle regioni settentrionali, due delle regioni centrali, due delle regioni meridionali;

b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri: interno, difesa, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria, commercio e artigianato, ecologia, pubblica istruzione, ricerca scientifica;

c) quattro docenti universitari esperti in materie attinenti e rilevanti per la cartografia nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La Commissione dura in carica cinque anni.

Le funzioni di presidente vengono svolte dal componente eletto a tale incarico dalla Commissione.

ART. 4.

La commissione nazionale:

a) dispone studi sulle necessità nazionali di rilievo ed elaborazione cartografica;

b) dispone piani di programmazione nella realizzazione della cartografia nazionale;

c) coordina le attività cartografiche di tutti i soggetti di diritto pubblico interessati alla produzione cartografica.

La produzione cartografica di interesse esclusivamente militare viene disposta in seguito a proposte e con il parere obbligatorio del Ministro della difesa.

ART. 5.

Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dai direttori degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68;

b) da quattro ricercatori universitari esperti nelle materie della cartografia;

c) da quattro coordinatori del dipartimento urbanistico ed assetto del territorio di quattro regioni nominati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Comitato dura in carica cinque anni e nel suo seno viene eletto a maggioranza il segretario generale.

Il Comitato è organo propositivo e consultivo della Commissione e altresì:

a) controlla l'esecuzione dei piani di programmazione disposti dalla Commissione;

b) verifica le attività degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68;

c) promuove studi e ricerche in tema di cartografia nazionale.

ART. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la ristrutturazione dei servizi cartografici.

Le norme delegate osserveranno i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'attuale Istituto geografico militare, con sede a Firenze, assumerà la denominazione di Istituto geografico nazionale e, ristrutturato con personale esclusivamente civile, sarà posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, con assegnazione di una dotazione finanziaria; l'assetto organizzativo e la consistenza organica dell'Istituto saranno definiti con riferimento a servizi operativi omogenei corrispondenti alle funzioni assegnate all'Istituto stesso; gli organi direttivi saranno nominati sentite le proposte della Commissione di cui al precedente articolo 3;

b) all'Istituto geografico nazionale saranno assegnati compiti tecnico-operativi di interesse nazionale determinati dalla Commissione nazionale;

c) presso l'Istituto geografico nazionale saranno accorpate, nei limiti di cui alla precedente lettera b), le funzioni di produzione cartografica di interesse civile attualmente svolte dagli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68;

d) una speciale Sezione dell'Istituto nazionale, formata di soli tecnici militari, si occuperà della cartografia di interesse esclusivamente militare disposta dalla Commissione nazionale sotto il controllo e la direzione del Ministero della difesa;

e) le regioni potranno, sentita la Commissione nazionale, predisporre piani di studio ed elaborazione cartografica del loro territorio in conformità ai piani di programmazione previsti dalla Commissione e dietro verifica dei medesimi da parte del Comitato.

Per la revisione della normativa sulle modalità di accesso agli elaborati fotocartografici, le norme delegate si ispireranno ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) deve essere stabilita e periodicamente aggiornata una univoca elencazione delle aree di cui, per motivi di sicurezza militare, è vietata o deve essere appositamente autorizzata la rappresentazione;

2) deve essere individuato un unico organo competente sia per il controllo delle riprese fotografiche sulle suddette aree, sia per l'autorizzazione alla rappresentazione e alla pubblicazione di elaborati in forma fotografica, cartografica o numerica e saranno fissati termini perentori di silenzio-assenso rispetto alle domande dei servizi committenti;

3) devono essere previste la conservazione e la consultazione delle riprese fotografiche integrali, stabilendo specifiche norme per quelle concernenti particolari riservati e apposite procedure di rappresentazione per il territorio in esse raffigurato, in relazione agli usi necessari.

ART. 7.

Fino all'entrata in vigore delle norme delegate ai sensi del precedente articolo 6, gli organi cartografici dello Stato e i servizi informativi territoriali esistenti seguiranno ad operare nell'ambito dei rispettivi Ministeri, espletando le attività connesse alle attribuzioni della amministrazione di appartenenza secondo le direttive del Ministro. Essi attendono ai compiti connessi all'applicazione della presente legge in conformità ai programmi stabiliti dalla Commissione.

Per le attività di specifico interesse militare gli organi esistenti continuano ad operare fino all'istituzione della speciale sezione dell'Istituto geografico nazionale di cui all'articolo 6, lettera *d*).